

**La Cassazione Penale conferma che,
costituisce reato l'uso di impianti
audiovisivi e di altri strumenti utilizzati
per il controllo a distanza dell'attività del
lavoratore**

26-01-2017

La Corte di Cassazione - **Sezione Terza Penale**, con **la Sentenza 6 dicembre 2016, n. 51897** ha stabilito **che**, in caso di assenza dell'accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro, **ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività del lavoratori, essendo intervenuto il Jobs Act solo al fine di adeguare il dettato normativo alle nuove tecnologie in uso nel mondo del lavoro.**

La Sentenza 6 dicembre 2016, n. 51897

La Cassazione condanna il capo che offende il dipendente

***Lavoro e ingiuria:
potere di richiamo e di critica da parte del datore o del
preposto, impossibile però sconfinare nell'ingiuria.***

Fin dove il superiore può criticare e mortificare il dipendente? Il potere gerarchico o comunque di sovraordinazione consente al superiore gerarchico, all'interno del posto di lavoro, di **richiamare**, ma non di **ingiuriare**, il dipendente o di esorbitare dai limiti di **correttezza** e del rispetto della **dignità umana** con espressioni che contengano un'intrinseca valenza **mortificatrice** della persona.

Insomma, tutto ciò che si può fare è di censurare una specifica **"azione"**, ma non la **"persona"** autrice di quella azione: così, facendo, altrimenti, si sconfinerebbe in un **attacco personale** sul piano individuale e non in una censura che abbia lo scopo di preservare l'attività aziendale. Comportamenti di questo tipo, anche se posti in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nell'ambito dei rapporti aziendali, travalicano ogni ammissibile facoltà di **critica** e si considerano reato di **ingiuria**.

Lo ha chiarito la **Cassazione** in una recente sentenza [1] con cui ha censurato la condotta di un capo ufficio che aveva dato del **"leccapiedi"** al proprio subordinato.

Il contesto lavorativo non costituisce una scriminante al reato di ingiuria. La giurisprudenza di legittimità, in tema di tutela penale dell'onore, ha sempre detto che bisogna considerare anche il contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata. Ma ciò non significa che il contesto lavorativo legittimi qualsiasi tipo di espressione, anche quella offensiva rivolta, più che alla condotta del dipendente, alla sua stessa persona. Si è infatti ritenuto configurato il reato di **ingiuria** tutte le volte in cui il datore di lavoro rivolga al dipendente un'espressione oggettivamente **spregiativa** ("sei uno stron..." "sei un plandrun") [2].

Scatta anche l'**ingiuria** nel caso in cui il superiore gerarchico, sul luogo di lavoro, indirizzi **frasi volgari** ad un proprio sottoposto ("io voglio sapere te che cazzo ci stai a fa qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro") [3].

note

[1] Cass. sent. n. 35013/15 del 20.08.2015. - [2] Cass. sent. n. 35099/2010. - [3] Cass., sent. n. 42064/2007



Informa UILM



L'ingiuria costa cara dal 2016 !!!!!!!

In cosa si distingue l'ingiuria dalla diffamazione?

L'art 595 c.p. stabilisce che commette reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie, quindi, la persona offesa non deve essere presente o comunque non deve essere in grado di percepire l'offesa stessa. Ratio essenziale del reato di diffamazione è la tutela dell'onore, inteso come stima che il soggetto riscuote presso la comunità.

Si tratta di un reato a forma libera, ossia la condotta diffamante può essere posta in essere mediante varie modalità che siano idonee alla comunicazione fra più persone.

Per pluralità di persone non si intende necessariamente la compresenza spaziale di più soggetti bensì una continuità del fatto.

Costituiscono aggravanti del reato di diffamazione le seguenti ipotesi: l'attribuzione di un fatto determinato ad un soggetto (il che rende ancor più credibile l'opera di diffamazione) e l'aver arrecato l'offesa a mezzo stampa, pubblicità o atto pubblico.

Ingiuria: cosa cambia?

Sino ad oggi l'ingiuria è stata punita (almeno sulla carta) con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro. In realtà, la sanzione non veniva quasi mai applicata, posti i carichi dei tribunali che portavano buona parte dei procedimenti alla prescrizione; senza contare poi che, per i fatti più tenui, il colpevole otteneva l'automatica archiviazione del procedimento, senza applicazione della pena. Risultato: la norma penale aveva perso il proprio carattere deterrente. Chi veniva offeso, dunque, poteva utilizzare il giudicato penale per ottenere, in via civile, un risarcimento del danno.

Con la depenalizzazione le cose cambiano notevolmente. La **sanzione**, infatti, anche se si configura come civile (l'illecito, infatti, non è più penale) potrà andare da 100 a 8.000 euro. Se, invece, c'è l'attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone, al posto della reclusione fino a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro si passa alla sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro.

Come si difende la vittima di ingiuria?

A differenza del passato, chi è stato ingiuriato non dovrà più sporgere querela ai carabinieri o depositare tale atto alla Procura della Repubblica, ma dovrà intentare una **causa ordinaria** di tipo **civile**, delegando il proprio **avvocato** (appunto un avvocato esperto in diritto civile). A seconda della gravità del danno e, quindi, dell'importo richiesto in risarcimento, il giudizio andrà intrapreso davanti al Giudice di Pace (fino a 5.000 euro) o al Tribunale (da 5.000 euro in su).

Inizierà così una causa (più o meno lunga, a seconda di quanti testimoni è necessario sentire, del carico di lavoro del magistrato o della celerità dei rispettivi difensori, ma certo non inferiore a tre anni) durante la quale lo Stato non interverrà affatto. In buona sostanza la controversia si svolgerà solo tra l'offeso e il colpevole. Lo Stato subentrerà solo con l'emissione della **sentenza**: se questa, infatti, sarà di **condanna**, il giudice obbligherà il colpevole a pagare:

- il **risarcimento dei danni** alla persona offesa e, con esso, le **spese processuali**: in caso di mancato pagamento, il creditore potrà agire tramite il **pignoramento**, previa notifica della sentenza e dell'atto di precetto;
- una **sanzione civile** alla cosiddetta **Cassa Ammende**, ossia allo Stato: in caso di mancato pagamento, l'importo viene iscritto a ruolo e interverrà **Equitalia**, notificando la

famigerata **cartella di pagamento** e procedendo anch'essa al **pignoramento** nelle forme più celeri della cosiddetta esecuzione forzata esattoriale (si pensi che, in tali ipotesi, è possibile pignorare il conto corrente senza passare neanche dal giudice dell'esecuzione). Equitalia, però, non potrà né iscriverne **ipoteca** sulla casa, né **pignorarla** (salvo che il colpevole abbia già altri debiti con l'erario), poiché l'importo minimo del debito per far scattare la prima misura è di 20.000 euro e, per la seconda, è invece di 120.000 euro

Che succede se l'offeso non inizia la causa?

Qualora la parte danneggiata non intenda iniziare una causa o, magari si limiti solo a far scrivere una lettera di diffida al colpevole da parte del proprio avvocato, non scatterà la sanzione civile e il responsabile dell'ingiuria resterà impunito: non dovrà pagare, cioè, alcunché alla Cassa ammende.

Su chi grava l'onere della prova?

L'onere della prova è a carico di chi intraprende il giudizio pertanto spetterà alla vittima dell'ingiuria dimostrare il danno subito.

Questa sarà chiamata ad effettuare una stima circa l'offesa ricevuta e, laddove manchino elementi certi, il giudice effettuerà una valutazione equitativa. Si consiglia pertanto di avere testimoni, registrazioni e filmati.

L'azione di risarcimento dei danni derivanti da ingiuria è soggetta all'ordinario termine di prescrizione di cinque anni (trattandosi di illecito extracontrattuale).

Se l'offeso non intenta una causa civile, il colpevole dell'ingiuria resta impunito e non paga alcuna sanzione. Questo perché il comportamento ingiurioso può essere punito solo su istanza di un privato, trattandosi di un illecito civile, e non direttamente dallo Stato su sua iniziativa.

In quali casi l'aggressione verbale integra la fattispecie di reato?

L'aggressione verbale è considerata reato e viene punita tramite condanna penale nelle seguenti ipotesi:

- In caso di minaccia, intesa come promessa di un male futuro ed ingiusto,
- In caso di aggressioni reiterate e violente.

L'ingiuria, nella maggior parte dei casi, si accompagna al reato di minaccia, il quale non ha subito alcuna depenalizzazione.

Ciò implica che si avranno due procedimenti paralleli e, allo stesso tempo, autonomi: quello civile per l'ingiuria e quello penale per la minaccia.

Che cosa si intende per <<minaccia>>?

La minaccia, per potersi dire tale, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori in chi la subisce, a prescindere dal fatto che il turbamento emotivo si realizzi veramente o meno. Si ha comunque minaccia anche quando il male prospettato non è riferito ad un preciso momento ben identificabile.

Per poter valutare se effettivamente sussista minaccia, poi, è necessario valutare il rapporto esistente fra le parti.

La norma di riferimento è l'art **612 c.p.**, il quale punisce con la multa fino ad euro 51, in seguito a querela presentata dalla persona offesa, chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto. Il **reato di minaccia** ha carattere di pericolo e spesso costituisce l'antefatto di reati ben più gravi, quali le lesioni personali o l'omicidio.

Perché si configuri il reato di minaccia, non è necessario che l'intimidazione sia pronunciata in presenza della persona offesa bensì è sufficiente che questa ne sia venuta a conoscenza, anche indirettamente attraverso terze persone.